



Oggetto: DGR n. 1715 del 30 dicembre 2022 “Proroga di azioni previste con DGR n. 8 del 04/01/2022 ad oggetto: ”*Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici*” e disposizioni ulteriori per assicurare la copertura assistenziale territoriale.” NOTIFICA.

Ai Direttori Generali
delle Aziende ULSS del Veneto

e, p.c. All'Assessore Regionale
alla Sanità-Servizi Sociali-Programmazione Socio Sanitaria

Al Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale

LORO SEDI

Con la presente, si provvede a notificare l'allegata DGR n. 1715 del 30 dicembre 2022 in oggetto, pubblicata nel BUR n. 15 del 31.01.2023, che stabilisce, in continuità con le azioni intraprese con la DGR n. 8 del 04 gennaio 2022 e permanendo la difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale primaria territoriale dovuta alla carenza attuale di medici, per l'anno 2023 le seguenti misure temporanee ed eccezionali:

1. Assistenza primaria: aumento massimale individuale a 1.800 scelte.

Stante la carenza di professionisti operanti e la persistenza di ambiti territoriali carenti, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti, le Aziende, nei casi in cui non si riesca a assegnare l'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, sono autorizzate ad aumentare il massimale di scelte individuali a 1.800 scelte ai Medici di Medicina Generale che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi e in ogni caso sino all'individuazione dell'avente diritto alla copertura dell'ambito territoriale carente.

INDICAZIONI

In riferimento al punto 1, una volta esperite inutilmente tutte le procedure previste alla copertura dell'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente, le Aziende sono autorizzate dalla data di approvazione del provvedimento ad avviare le procedure per l'acquisizione delle disponibilità da parte dei Medici di Medicina Generale all'aumento del massimale individuale a 1.800 scelte e ad assumere le

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 0412791501-1502-3513-3756

PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail programmazione sanitaria@regione.veneto.it



determinazioni conseguenti.

2. Indennità di collaboratore di studio: integrazione regionale

Nel caso sopra citato di incremento di massimale individuale a 1.800 assistiti, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche sotto il profilo amministrativo ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, è riconosciuta l'indennità annua di collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico ex art. 59 quota B comma 6 ACN 2005 e smi e l'integrazione di ulteriori 2 euro/assistito/anno.

Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o l'integrazione, se già beneficiari della stessa, sono corrisposte ai Medici di Medicina Generale (ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che si rendono disponibili all'aumento del massimale di cui sopra. Tali modalità si estendono anche ai Medici di Medicina Generale che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno un massimale di 1.800 assistiti innalzato ai sensi dell'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi.

INDICAZIONI

In riferimento al punto 2, le Aziende dalla data di approvazione del provvedimento in oggetto procedono secondo le indicazioni già esplicitate nella nota regionale prot. n. 15981 del 14/01/2022 di seguito riportate per pronta visione:

- 2.1) a riconoscere, per il numero di assistiti in carico al 15 di ciascun mese di riferimento, l'incremento di euro 2,00/assistito/anno della indennità di collaboratore di studio: ai Medici di Medicina Generale (singolo e in forma associativa, ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno un massimale di 1.800 assistiti innalzato ai sensi dell'art. 39 comma 3 e beneficiari dell'indennità di collaboratore di studio da ACN (euro 3,50/assistito/anno);
- 2.2) a riconoscere, per il numero di assistiti in carico al 15 di ciascun mese di riferimento, l'indennità di collaboratore di studio da ACN di euro 3,50/assistito/anno e l'incremento di euro 2,00/assistito/anno della stessa (per un totale di euro 5,50/assistito/anno): ai Medici di Medicina Generale (singolo e in forma associativa, ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che si rendono disponibili all'aumento del massimale individuale di 1.800 assistiti (di cui al punto 1) e che fanno richiesta di essere beneficiari dell'indennità di collaboratore di studio;
- 2.3) ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al precedente punto 2.2) le Aziende avvieranno le procedure per la raccolta delle richieste di indennità di collaboratore di studio dei Medici di Medicina Generale (singolo e in forma associativa, ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che si sono resi disponibili all'aumento del un massimale individuale di 1.800 assistiti, ai sensi dell'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi e delle sopracitate disposizioni ed effettueranno i necessari controlli.

3. Continuità assistenziale: misure temporanee

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza per i motivi sopra esposti, a fronte della persistente difficoltà riscontrata nell'assegnazione di incarichi vacanti di continuità assistenziale si prevede un aumento del compenso previsto dall'Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 4395/2005 e smi per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali), da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 0412791501-1502-3513-3756

PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail programmazioneasanitaria@regione.veneto.it



La dichiarazione di zona disagiata per la Continuità Assistenziale per situazione con complessità orografica, oppure in caso di condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i centri servizi anziani), oppure presso istituti penitenziari, avviene da parte dell'Azienda ULSS sentito il Comitato Aziendale ed ha natura temporanea, al massimo annuale.

Per le Aziende ULSS, fatta eccezione delle sedi di Continuità Assistenziale in provincia di Belluno e Rovigo per le caratteristiche oro-geografiche proprie del territorio, le sedi in zona disagiata non possono superare un terzo delle sedi attive al 31/12/2022.

La dichiarazione di zona disagiata è trasmessa alla Regione e ad Azienda Zero.

L'aumento della quota oraria art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi) ad euro 40,00 lordi cadauna, avviene nei limiti del finanziamento previsto ed è sottoposto a monitoraggio trimestrale da parte di Azienda Zero.

INDICAZIONI

In riferimento al punto 3, le Aziende dalla data di approvazione del provvedimento in oggetto procedono:

- 3.1) a riconoscere ai Medici di Continuità Assistenziale per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previsto dall'ACN (24 ore settimanali), ex Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 4395/2005 e smi, l'aumento del compenso da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna;
- 3.2) a trasmettere alla Regione e ad Azienda Zero l'atto di dichiarazione di zona disagiata, allegando il Patto aziendale vigente o in corso di definizione in sede di Comitato aziendale ed eventuali Accordi aziendali della Continuità Assistenziale;
- 3.3) a riconoscere l'aumento della quota oraria - euro 23,39, art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi) - pari a euro 16,61 (per un totale di euro 40,00 lordi cadauna) ai Medici di Continuità Assistenziale che svolgono attività nelle sedi ubicate in zone dichiarate disagiate.

4. Continuità assistenziale diurna: misure temporanee

Per gli stessi motivi di cui sopra - carenza di professionisti operanti e persistenza di ambiti territoriali carenti di assistenza primaria - le Aziende sono autorizzate, nel limite del finanziamento annuo messo a disposizione, ad assegnare incarichi di Continuità Assistenziale diurna, in via eccezionale per l'anno 2023, nei casi in cui non si riesca ad assegnare l'ambito territoriale carente di assistenza primaria secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico (mancata assegnazione di incarichi provvisori per carenza di medici di medicina generale, aumento massimale su base volontaria ex DGR n. 8/2022 e proroghe). Per tale attività si stabilisce l'aumento della quota oraria, art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi), da euro 23,39 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.

INDICAZIONI

In riferimento al punto 4, una volta esperite inutilmente tutte le procedure previste alla copertura dell'ambito territoriale carente di assistenza primaria secondo le disposizioni dell'ACN vigente, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico, le Aziende dalla data di approvazione del provvedimento in oggetto procedono:

- 4.1) a riconoscere l'aumento della quota oraria - euro 23,39, art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN

Area Sanità e Sociale

Direzione Programmazione Sanitaria

San Polo, 2514 – 30125 Venezia

Tel. 0412791501-1502-3513-3756

PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail programmazione sanitaria@regione.veneto.it



28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi) - pari a euro 16,61 (per un totale di euro 40,00 lordi cadauna) ai Medici di Continuità Assistenziale che svolgono attività di Continuità Assistenziale diurna;

4.2) a trasmettere alla Regione e ad Azienda Zero, allegando il Patto aziendale vigente o in corso di definizione in sede di Comitato aziendale ed eventuali Accordi aziendali della Continuità Assistenziale.

La Regione verificherà lo stato di avanzamento delle azioni di cui sopra e i risultati conseguiti.

Il provvedimento in oggetto, infine, ha disposto quanto segue:

ULTERIORI DISPOSIZIONI

In relazione alle misure previste dalla DGR n. 17 dell'11/01/2022 ad oggetto "Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30/10/2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19/11/2020", prorogate al 30/09/2022 con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 79 del 06/06/2022 e al 31/12/2022 con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 133 del 04/10/2022, cessano di efficacia i sopracitati Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30/10/2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19/11/2020 rispettivamente di cui all'OPGR n. 148 del 31/10/2020 e n. 156 del 24/11/2020 e successive proroghe e, pertanto, dall'1/01/2023, si rinvia alle disposizioni di cui agli Accordi Collettivi Nazionali rispettivamente della Medicina Generale del 28/10/2020 e della Pediatria di Libera Scelta del 30/10/2020.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Direzione Programmazione Sanitaria
Dr. Claudio Pilerci
firmato digitalmente

U.O. Cure Primarie - Direzione Programmazione Sanitaria
Responsabile del procedimento: *dr. Claudio Pilerci*
SEGRETERIA ☐ 041/279.3404-3529
@ cureprimarie@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CLAUDIO PILERCI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 0412791501-1502-3513-3756

PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail programmazione sanitaria@regione.veneto.it



Proposta n. 2354 / 2022

PUNTO 61 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/12/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1715 / DGR del 30/12/2022

OGGETTO:

Proroga di azioni previste con DGR n. 8 del 04.01.2022 ad oggetto: "Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici" e disposizioni ulteriori per assicurare la copertura assistenziale territoriale.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Proroga di azioni previste con DGR n. 8 del 04.01.2022 ad oggetto: "Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici" e disposizioni ulteriori per assicurare la copertura assistenziale territoriale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

La presente deliberazione proroga azioni già previste con DGR n. 8 del 04.01.2022 e fornisce disposizioni ulteriori per assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) nel territorio regionale, in virtù anche dell'attuale carenza di medici.

Il relatore riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni, sia a livello nazionale che nel Veneto, si riscontrano difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale primaria territoriale.

Le cause devono essere individuate in primis nel numero chiuso a livello universitario che ha determinato un vero e proprio "imbuto formativo".

A ciò si sono aggiunti i molteplici pensionamenti in corso dei professionisti operanti e la nota carenza di medici disponibili a ricoprire gli incarichi, sebbene annualmente siano presenti parecchie centinaia di professionisti nella graduatoria regionale di Medicina Generale (922 nel 2020 e 663 nel 2021). A fronte di 561 carenze di Assistenza Primaria e di 522 incarichi di Continuità Assistenziale (24 ore sett.li) nel 2021, infatti, solo il 40% degli incarichi di Assistenza Primaria e il 4% degli incarichi di Continuità Assistenziale sono stati assegnati, nonostante siano state avviate ed espletate tutte le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale vigente (ACN) per l'attribuzione degli incarichi.

La stessa figura del medico Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), introdotta a livello nazionale per la gestione della pandemia con D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, a causa del compenso economico (40 euro/ora) più appetibile rispetto ai compensi riconosciuti ex ACN per gli incarichi di Continuità Assistenziale, ha contribuito a determinare una crescente distorsione nel mercato e una crescente indisponibilità ad accettare incarichi di Continuità Assistenziale e di Assistenza Primaria.

Per cercare di risolvere la criticità sopra descritta sono state presentate alcune proposte di integrazione dell'ACN per la Medicina Generale sopra citato, chiedendo che a livello nazionale vengano previste specifiche forme di incentivazione all'accettazione e/o penalizzazioni in caso di mancata accettazione/rinuncia alle zone carenti/incarichi vacanti tuttora al vaglio nelle competenti sedi.

Al contempo, anche grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale Resistenza Resilienza - PNRR, da parte regionale si è, inoltre, provveduto ad incrementare il più possibile il numero degli studenti ammessi al corso di formazione specifica in Medicina Generale, che ad oggi annovera circa 500 medici in formazione nel triennio.

In attesa delle necessarie definizioni a livello nazionale, considerato l'impatto della gestione del post-emergenza Covid-19 sulla sostenibilità stessa del sistema sanitario (cfr. aumento di attività assistenziale diagnostica e non, tamponi, vaccini, tracciamenti, certificazioni ecc...), al fine di assicurare nell'immediato l'adeguata copertura assistenziale sanitaria di base nel territorio regionale, con DGR n. 8 del 04/01/2022 - previa condivisione con le OO.SS. per la Medicina Generale - e successiva proroga di cui al Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 79 del 06/06/2022, sono state disposte in via eccezionale fino al 31/12/2022 misure temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici.

Con il presente atto, pertanto, vista la delicata situazione assistenziale in essere, per scongiurare interruzioni di pubblico servizio, sentite le OO.SS. per la Medicina generale, si propone di prorogare le misure sopra



citare anche per l'anno 2023 con le modifiche e le integrazioni di cui all'**Allegato A**), parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

In relazione alla quantificazione degli oneri che si prevedono di sostenere nel periodo considerato per le misure previste dal citato **Allegato A**):

1. per quanto attiene l'aumento del massimale a 1800 scelte: l'azione non comporta oneri di spesa aggiuntivi;
2. gli oneri che si prevedono di sostenere nel periodo considerato per l'indennità di collaboratore di studio, e la relativa integrazione regionale, si stimano, su base annua, pari a complessivi euro 12.010.778,00. Detto importo è stato calcolato stimando l'incremento dell'indennità di euro 2,00 all'anno per ciascun assistito per n. 1.061 Medici di Medicina Generale già con Collaboratore di Studio, che aderiscono all'aumento del massimale a 1.800 assistiti, e aggiungendo l'indennità di euro 5,50 all'anno per ciascun assistito per n. 1.070 Medici di Medicina Generale attualmente senza Collaboratore di Studio, che aderiscono all'aumento del massimale a 1.800 assistiti (sono esclusi i professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate). In tali oneri sono compresi anche quelli derivanti dall'adesione nel 2022 da parte dei Medici di Medicina Generale all'aumento del massimale a 1.800 assistiti ai sensi della DGR n. 8/2022 e successive proroghe;
3. relativamente all'incremento della quota oraria dei Medici di Continuità Assistenziale su tutte le ore eccedenti: si stima un importo, su base annua, pari a complessivi euro 1.017.517,53 (stima basata su 116.590,55 ore eccedenti erogate da gennaio a novembre 2022 e sull'incremento della quota pari ad euro 8,00/ora con proiezione su dodici mesi);
4. per quanto riguarda l'incremento dell'onorario professionale dei Medici di Continuità Assistenziale nelle zone dichiarate disagiate: si stima un importo massimo corrispondente alla valorizzazione teorica dell'incremento massimo su tutte le ore di Continuità Assistenziale pari a complessivi euro 12.971.313,44 (stima basata su 715.856,15 ore erogate da gennaio a novembre 2022, considerando solo l'importo incrementale di euro 16,61/ora con successiva proiezione su dodici mesi);
5. per quanto riguarda l'incremento dell'onorario professionale dei Medici per l'attività di "Continuità assistenziale diurna: misure temporanee": si stima, su base annua, un importo massimo di circa 3.000.000,00 di euro, considerando l'incremento della quota pari ad euro 16,61/ora.

Alla luce di quanto sopra, per la realizzazione delle misure rappresentate si stima, pertanto, un fabbisogno finanziario complessivo massimo su base annua, pari ad euro 29.000.000,00

Con il presente provvedimento, si propone, quindi, di assegnare alle Aziende ULSS del Veneto, in via del tutto temporanea ed eccezionale legata alla situazione in atto, un finanziamento complessivo fino ad un massimo di euro 29.000.000,00 per l'anno 2023 a valere sulle risorse per i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) afferenti al capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione 2023-2025, da erogare per il tramite di Azienda Zero in base a quanto disposto dalla L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la L. n. 401/2000;
- VISTO il D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
- VISTO il DPCM 31/01/2020 e smi;



- VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale del 23/03/2005 e smi e del 28/04/2022 e gli Accordi Collettivi Nazionali per la Pediatria di libera scelta del 15/12/2005 e smi e del 28/04/2022;
- VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali rispettivamente della Medicina Generale del 28/10/2020 e della Pediatria di Libera Scelta del 30/10/2020;
- VISTA le DGR n. 4395 del 30/12/2005 e smi e n. 8 del 4/01/2022;
- VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
- VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 2, c. 2;
- VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 133 del 04/10/2022;
- VISTA la L.R. 23/12/2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025";

DELIBERA

1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le disposizioni di cui all'**Allegato A**), parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, a valere per l'anno 2023 a modifica ed integrazione delle misure di cui alla DGR n. 8 del 04/01/2022 ad oggetto: *"Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici"*;
3. di riconoscere alle Aziende ULSS del Veneto, in via del tutto temporanea ed eccezionale legata alla delicata situazione in atto, un finanziamento complessivo fino ad un massimo di euro 29.000.000,00 per l'anno 2023, a valere sulle risorse per i finanziamenti della GSA del medesimo anno afferenti al capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione 2023-2025;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



**DISPOSIZIONI TEMPORANEE ED ECCEZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN RELAZIONE ALL'ATTUALE CARENZA DI MEDICI**

In continuità con le azioni intraprese con la DGR n. 8 del 04/01/2022, permanendo la difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale primaria territoriale dovuta alla carenza attuale di medici, per l'anno 2023 sono disposte le seguenti misure temporanee ed eccezionali:

Assistenza primaria: aumento massimale individuale a 1.800 scelte.

Stante la carenza di professionisti operanti e la persistenza di ambiti territoriali carenti, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti, le Aziende, nei casi in cui non si riesca a assegnare l'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, sono autorizzate ad aumentare il massimale di scelte individuali a 1.800 scelte ai Medici di Medicina Generale che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi e in ogni caso sino all'individuazione dell'avente diritto alla copertura dell'ambito territoriale carente.

Indennità di collaboratore di studio: integrazione regionale

Nel caso sopra citato di incremento di massimale individuale a 1.800 assistiti, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche sotto il profilo amministrativo ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, è riconosciuta l'indennità annua di collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico ex art. 59 quota B comma 6 ACN 2005 e smi e l'integrazione di ulteriori 2 euro/assistito/anno.

Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o l'integrazione, se già beneficiari della stessa, sono corrisposte ai Medici di Medicina Generale (ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che si rendono disponibili all'aumento del massimale di cui sopra. Tali modalità si estendono anche ai Medici di Medicina Generale che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno un massimale di 1.800 assistiti innalzato ai sensi dell'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi.

Continuità assistenziale: misure temporanee

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza per i motivi sopra esposti, a fronte della persistente difficoltà riscontrata nell'assegnazione di incarichi vacanti di continuità assistenziale si prevede un aumento del compenso previsto dall'Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 4395/2005 e smi per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali), da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.

La dichiarazione di zona disagiata per la Continuità Assistenziale per situazione con complessità orografica, oppure in caso di condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i centri servizi anziani), oppure presso istituti penitenziari, avviene da parte dell'Azienda ULSS sentito il Comitato Aziendale ed ha natura temporanea, al massimo annuale.

Per le Aziende ULSS, fatta eccezione delle sedi di Continuità Assistenziale in provincia di Belluno e Rovigo per le caratteristiche oro-geografiche proprie del territorio, le sedi in zona disagiata non possono superare un terzo delle sedi attive al 31/12/2022.

La dichiarazione di zona disagiata è trasmessa alla Regione e ad Azienda Zero.

L'aumento della quota oraria art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi) ad euro 40,00 lordi cadauna, avviene nei limiti del finanziamento previsto ed è sottoposto a monitoraggio trimestrale da parte di Azienda Zero.

Continuità assistenziale diurna: misure temporanee

Per gli stessi motivi di cui sopra - carenza di professionisti operanti e persistenza di ambiti territoriali carenti di assistenza primaria - le Aziende sono autorizzate, nel limite del finanziamento annuo messo a disposizione, ad assegnare incarichi di Continuità Assistenziale diurna, in via eccezionale per l'anno 2023, nei casi in cui non si riesca ad assegnare l'ambito territoriale carente di assistenza primaria secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico (mancata assegnazione di incarichi provvisori per carenza di medici di medicina generale, aumento massimale su base volontaria ex DGR n. 8/2022 e proroghe). Per tale attività si stabilisce l'aumento della quota oraria, art. 47, comma 3,



lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi), da euro 23,39 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

In relazione alle misure previste dalla DGR n. 17 dell'11/01/2022 ad oggetto "Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30/10/2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19/11/2020", prorogate al 30/09/2022 con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 79 del 06/06/2022 e al 31/12/2022 con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 133 del 04/10/2022, cessano di efficacia i sopracitati Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30/10/2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19/11/2020 rispettivamente di cui all'OPGR n. 148 del 31/10/2020 e n. 156 del 24/11/2020 e successive proroghe e, pertanto, dall'1/01/2023, si rinvia alle disposizioni di cui agli Accordi Collettivi Nazionali rispettivamente della Medicina Generale del 28/10/2020 e della Pediatria di Libera Scelta del 30/10/2020.



4c357362

